



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 21-03-19 Numero 24

Oggetto: INCENTIVI TRIBUTARI. DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13:30, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	A
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	A
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che

- al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nominato dalla Giunta Comunale, compete l'avvio e la sottoscrizione del contratto integrativo stralcio;
- la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente, prevedendo che:
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;
- in considerazione della necessità di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri di parte corrente, si impone un particolare impulso alle attività di recupero delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, potenziando con possibili risorse addizionali sia la dotazione strumentale degli uffici delle entrate sia incentivando economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti;
- pur prendendo atto della non chiara definizione della normativa citata, si rende opportuna la definizione di criteri generali da contrattare con la delegazione trattante quale stralcio alla contrattazione integrativa, essendo tale materia regolamentata dalla legge e non dal contratto collettivo delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, se non attraverso la riconduzione delle risorse economiche incentivanti, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla normativa in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili quale condizione ineludibile alla distribuzione degli incentivi tributari fuori dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs-75/2017.

Considerato che il regolamento richiesto dalla normativa può essere approvato solo previa definizione dei criteri generali in sede di contrattazione integrativa e dunque previ:

- a) indirizzo da parte dell'organo esecutivo nella definizione dei criteri con le rappresentanze sindacali, contrattazione decentrata sui criteri con le parti sindacali e in mancanza la possibilità di procedere in via unilaterale, in considerazione dell'interesse pubblico al potenziamento delle entrate dell'ente al fine di stabilire gli equilibri di parte corrente minati da una serie di interventi centrali dello Stato che oltre a ridurre in modo consistente le risorse trasferite hanno bloccato anche la leva tributaria dell'ente da diversi anni;
- b) relazione economico finanziaria da parte del Responsabile dei tributi da integrare nel DUP 2019-2021, nonché nel Piano esecutivo di gestione e nella performance del servizio delle entrate;
- c) acquisizione del parere del Revisori dei Conti sulla conformità dei criteri rispetto alle dotazioni iscritte nei bilanci; al fondo delle risorse decentrate e alle disposizioni di legge sugli incentivi;
- d) spetta alla Giunta Comunale, una volta attivati i sopra indicati presupposti procedere all'approvazione del regolamento richiesto dalla normativa.

Rilevato, altresì, che la costituzione del fondo delle risorse decentrate spetta in via unilaterale all'Ente e non è soggetta a contrattazione ma a sola informativa, ciò al fine di evitare che la mancata approvazione dei documenti contabili nel tempo, nonostante il fermo indirizzo dell'Ente al loro rispetto, possa dipendere da elementi esogeni al momento non conosciuti e tali da poter condizionare il buon fine del recupero tributario che rappresenta un elemento strategico dell'Ente oltre che equità contributiva da parte dei cittadini.

Preso atto che la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che:

- a) in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del D. Lgs.165/2011);
- b) dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'Amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo appositamente istituito per gli incentivi tributari esclusi dai vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, ovvero in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*.

Accertato che la norma si è prestata sino ad oggi a diverse interpretazioni, discendenti dalla non chiara lettura di alcune espressioni utilizzate dal legislatore, tale che sia possibile, una volta approvati i criteri ed il successivo regolamento, che le indicazioni della

giurisprudenza contabile o civile possano condurre ad una diversa lettura con obbligo, sin da subito, di prevedere che qualora le linee di indirizzo, che saranno espresse con la presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dovessero dimostrarsi non conformi alle indicazioni dei giudici contabili di riproporre le modifiche necessarie per renderle conformi alla normativa, fermo restando che eventuali disposizioni restrittive imporranno il conseguente adeguamento dei compensi da corrispondere in aderenza al principio della tutela delle risorse erariali che rendono recessivi eventuali compensi stabiliti al di fuori delle indicazioni legislative come correttamente applicabili.

Di precisare e dare quale indicazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica che:

- i maggiori compensi per accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI, nonché degli incassi riferiti al recupero tributario erariale o previdenziali non corrisposti, debba farsi riferimento ai principi contabili ed in particolare il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 secondo cui:
 - a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
 - b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
 - c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
 - d) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica che ha incassato direttamente il tributo;
- il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI, nonché degli accertamenti a seguito delle entrate tributarie riscosse dall'Agenzia delle Entrate o Ente previdenziale, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, debba riguardare la differenza complessiva tra accertamento e riscossione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente rispetto all'accertamento e riscossione risultante dal conto consuntivo dell'anno di riferimento; su tale differenza dovrà essere calcolata l'aliquota prevista dalla legge sia per il potenziamento delle dotazioni strumentali dell'ufficio delle entrate che degli incentivi al personale dipendente nel limite complessivo del 5% la cui ripartizione sarà deciso in sede decentrata;
- il responsabile delle entrate dovrà inserire i citati maggiori accertamenti nel DUP quali obiettivi strategico ed operativi e quantificare gli stessi nel bilancio di previsione, per poi declinarli nel piano della performance, indicando le attività da compiere, gli

obiettivi da raggiungere, il gruppo di lavoro da impiegare, sulla base dei criteri definiti nel contratto integrativo;

- spetterà alla contrattazione integrativa stabilire una correlazione tra indennità di risultato e produttività dei dipendenti con gli incentivi distribuiti, in modo non dissimile da quanto previsto per i compensi delle avvocature comunali e gli incentivi tecnici;
- in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini le risorse non avrebbero più copertura legislativa, degradando gli incentivi ad attività da espletare all'interno dei principi generali previsti dalla contrattazione integrativa, con la conseguenza che i dirigenti/titolari di posizioni organizzativa non avranno possibilità di ricevere alcuna retribuzione aggiuntiva al di fuori di quella contrattuale (principio di onnicomprensività), a differenza degli altri dipendenti che potranno essere remunerati all'interno del progetto con eventuali risorse variabili quali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto;
- il fondo sarà alimentato dai soli incassi riferiti al maggior accertamento di ciascun anno di riferimento, potendo gli incassi avvenire anche negli anni successivi, la cui certificazione dovrà essere rilasciata dal responsabile del servizio delle entrate indicando che tali incassi si riferiscono ai maggiori accertamenti effettuati nell'anno;
- il gruppo di lavoro dovrà essere previsto in sede di accordo decentrato annuale sulla base della concreta attuazione delle attività legate all'accertamento ed agli incassi del maggior accertamento IMU e TARI, nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti;
- il riferimento legislativo esclude gli incentivi in presenza del solo affidamento delle attività di accertamento in concessione, con la conseguenza che detto divieto non opera in caso di affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento delle entrate (forniture banche dati, supporto informativo, supporto logistico, pareri legali e quant'altro) trattandosi della gestione di attività meramente strumentali e funzionali alle attività gestite direttamente dagli enti, dove non è necessario da parte della società che effettui tale supporto essere iscritta all'Albo dei concessionari (ex art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, a prescindere dalla iscrizione o meno del soggetto affidatario nel suddetto albo, la mancanza dell'affidamento in concessione, denota il mancato trasferimento di potestà pubblicistiche.
- la composizione della percentuale del 5% prevista dalla normativa dovrà essere ripartita in misura prevalente per l'incentivazione del personale, mentre il limite del 15% della retribuzione tabellare, previsto dalla normativa per ogni singola categoria contrattuale, dovrà essere aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio tempore*;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la presente direttiva al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione dell'istituto degli incentivi tributari, tenuto conto di quanto espresso nella parte narrativa;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario e/o all'Ufficio tributi di predisporre lo schema della generale regolamentazione dell'istituto previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio per l'anno 2019, affinché i criteri generali che presidieranno il funzionamento dell'istituto vengano discussi e approvati in sede di contrattazione decentrata con le parti sindacali e successivamente possa la Giunta procedere all'approvazione definitiva del regolamento previsto dalla normativa sopra richiamata;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina